

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA DELLA DIVISIONE ORGANIZZATA DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 (stagione sportiva 2022/2023)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle gare della Fase di Qualificazione della Coppa della Divisione (stagione sportiva 2022/2023);
- ritenuto che il Calendario di dette gare impone la necessità del provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti, al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, lett. b), 67 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa. Il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;
 - gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società appellante in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:
- eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono esser proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione. Le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11:00 dello stesso giorno;
 - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina